

N. R.G. 16284/2007



SENTENZA 2600/13
CRONOLOGICO 8062
REPERTORIO 5465

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Terza sezione CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Fiorenzo Zazzeri	Presidente
dott. Anna Primavera	Giudice Relatore
dott. Fiorenzo Fantoni	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **16284/2007** promossa da:

RENZI ROBERTO (C.F.), con il patrocinio dell'avv. RICCI ARMANI ANTONIO e dell'avv. POLLONI ROBERTO (PLLRRT64M28L833E) VIA ZARA 1 C/O AVV. RICCI ARMANI ANTONIO FIRENZE ; BOVINI VITTORIO (BVNVTR50S30B832U) VIA ZARA, 1 C/O AVV. ANTONIO RICCI ARMANI 50129 FIRENZE ; , elettivamente domiciliato in VIA ZARA 1 50129 FIRENZE presso il difensore avv. RICCI ARMANI ANTONIO

ATTORE

contro

INTESA SANPAOLO SPA (C.F. 10810700152), con il patrocinio dell'avv. SABBADINI SODI CESARE, elettivamente domiciliato in LUNGARNO AMERIGO VESPUCCI 8 50123 FIRENZE presso il difensore avv. SABBADINI SODI CESARE

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

pagina 1 di 14

MOTIVI DELLA DECISIONE

Renzi Roberto conveniva in giudizio la Intesa San Paolo S.p.A. (in seguito: Banca) chiedendo:

a) in tesi, di accertare e dichiarare la nullità degli ordini di negoziazione dei bond Argentina di € 43.094,80 del 15.11.1999 e di € 100.000 del 6.11.2000 e di condannare la convenuta alla restituzione della complessiva somma di € 143.094,80 o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;

b) In via subordinata di accertare il grave inadempimento contrattuale della convenuta per aver violato le regole imposte a tutela del risparmiatore da fonti primarie e secondarie e per l'effetto, condannare la medesima al risarcimento del danno patito quantificato in misura pari ad € 143.094,80, oltre interessi legali e danno da svalutazione monetaria;


c) In ogni caso di accertare la condotta della Banca contraria al principio della buona fede e condannare la convenuta al risarcimento dei danni non patrimoniali consistenti nella restituzione della somma di € 143.094,80 o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, il tutto col favore delle spese processuali.

Deduceva in particolare, l'attore di aver sottoscritto in data 18.01.99 il contratto di negoziazione in strumenti finanziari e di aver acquistato, data 15.11.99, obbligazioni Argentina 8% scadenza 30.10.09 per l'importo di € 43.094,80 ed in data 6.11.00, obbligazioni Argentina 8%, scadenza 26.02.08, per l'importo di € 100.000, di non aver ricevuto alcuna informazione in ordine ai rischi connessi a tali operazione, nè alcun documento o prospetto informativo da cui si potesse evincere l'esistenza di rischi in termini di perdita del capitale investito e l'inadeguatezza delle due operazioni nelle quali erano stato investito il 43,45% del proprio risparmio.

Costituitasi in giudizio la Banca eccepiva la improponibilità delle domande per mancata prova dell'attuale intestazione dei titoli in capo all'attore e perché aventi ad oggetto gli ordini di negoziazione costituenti meri atti esecutivi e la prescrizione delle azioni di responsabilità precontrattuale e per fatto illecito ex art. 2497 c.c. nonché di quelle basate sulla sollecitazione all'acquisto degli ordini di negoziazione de quibus in quanto qualificabili di annullamento, ex artt. 1394, 1395 e 1442 c.c..

Nel merito, contestava gli assunti attorei, deducendo che:

- la supposta violazione delle norme di comportamento non avrebbe potuto dare luogo a nullità ex art. 1418 c.c.;



- l'acquisto dei Bond in questione era avvenuto a seguito di negoziazione diretta senza alcuna sollecitazione;

- il Renzi aveva dichiarato di avere una normale esperienza finanziaria ed una prima bassa e poi media propensione al rischio ed aveva proceduto alla sottoscrizione dei contratti di negoziazione, ivi compresa la parte relativa alla informazione circa l'inadeguatezza delle operazioni;

- l'attore (che già nel marzo 1999 aveva acquistato fondi bilanciati azionari italiani e dell'area del pacifico e nel settembre 1999 titoli Argentina per € 55.000, previo disinvestimento di fondi Genercomit) aveva effettuato il secondo acquisto dei titoli da € 100.000 del 6.11.2000, previo disinvestimento di altri titoli Argentina e Brasile, ritenuti meno remunerativi ed era quindi, pienamente consapevole dei rischi connessi ai bond acquistati, avendo ritenuto di non fornire alcuna informazione in ordine al proprio profilo di rischio - nonostante la presa visione del documento informativo consegnatogli e l'avvertimento della possibile inadeguatezza - ed avendo deciso, comunque, di dar seguito alle operazioni in questione.


Aggiungeva la convenuta che il default non era prevedibile e che l'attore non aveva aderito ad alcuna delle OPS lanciate dall'Argentina nel 2005 e nel 2010, in modo tale da lasciar svalutare i titoli e da aggravare il danno.

Concludeva per la reiezione delle domande con vittoria di spese di lite.

QUESTIONI PRELIMINARI

Quanto alla improponibilità delle domande perché aventi ad oggetto gli ordini di negoziazione costituenti meri atti esecutivi, questo Tribunale aderisce alla tesi dell'attribuzione ai singoli ordini di acquisto della natura di autonomi atti negoziali (natura peraltro non esclusa da SS.UU., n. 26724/2007 nell'affermare che le successive operazioni che l'intermediario compie per conto del cliente, possono a loro volta consistere in atti di natura negoziale), da considerare come contratti a sé stanti, dotati di un'autonoma rilevanza causale.

La natura negoziale dei singoli ordini di negoziazione è implicitamente ammessa pure da Cassazione n. 28432/2011, laddove ha escluso che l'esecuzione dell'ordine in conto proprio non comporti, di per sé sola, l'annullabilità dell'atto ai sensi degli artt. 1394 o 1395 c.c. ed ha qualificato espressamente come "atti negoziali" o "contratti ulteriori", quelli aventi ad oggetto i singoli ordini che l'intermediario è tenuto ad eseguire.



Lo stesso contratto-quadro è privo di un'intrinseca valenza economica, che è invece esclusivamente rinvenibile nel singolo ordine di acquisto, in cui si concretizzano l'interesse delle parti e la funzione economico-patrimoniale del trasferimento e si attualizzano gli obblighi programmati dal contratto quadro in capo all'intermediario.

Tale principio, condiviso per giurisprudenza costante da questo Tribunale, è stato ribadito nella sentenza, sempre della S.C. Sez. 1, 6 luglio 2012, n.11412, che ha respinto il ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva confermato quella di primo di primo grado di risoluzione dei singoli ordini di acquisto.

Anche una nutrita giurisprudenza di merito a cui questo Tribunale aderisce sostiene che l'aver negoziato un prodotto riconosciuto inadeguato con riferimento al profilo del cliente, in assenza delle prescritte esaurienti informazioni, considerata la primaria importanza dell'obbligo informativo inosservato, costituisce grave inadempimento agli obblighi sanciti a carico dell'intermediario, legittimando l'accoglimento della domanda di risoluzione delle operazioni di negoziazione contestate (cfr. Corte d'appello Milano, sentenza 26 maggio 2011, Tribunale Milano sentenza 9.04.2009, Tribunale Firenze, sentenza 11 aprile 2011, Tribunale di Monza, sentenza 25.1.2011, Tribunale Prato sentenza 5.6.2010, Tribunale Trapani sentenza 29.7.2010, Tribunale Roma sentenza 29 marzo 2010, Tribunale Verona, sentenza 10.3.2011).

A ciò consegue che l'inadempimento degli obblighi informativi relativi a quegli ordini non può che essere valutato in maniera tale da determinare la risoluzione dei singoli contratti di acquisto di titoli.

L'acquisto di titoli finanziari costituisce dunque, ad avviso del Tribunale, una fattispecie a formazione progressiva che trae origine dall'accordo delle parti (contratto quadro) che, con effetti obbligatori, prenota la specifica diligenza dell'intermediario legalmente prevista da norme imperative nell'istruire adeguatamente le richieste di acquisto del cliente, con riferimento a tutti gli elementi richiesti dalla normativa di settore, e si perfeziona con la specificazione della cosa e con il suo conseguimento mediante acquisto nella sfera giuridica del mandante.

In tale fattispecie, la volontà delle parti è già perfetta nel momento in cui nell'accordo (quadro) sono determinati sia il genere di cosa (titoli e in genere strumenti finanziari) che eventualmente la provvista a disposizione per il loro acquisto (o la sua previsione), mentre gli elementi che devono verificarsi in futuro, per il completamento della fattispecie, non sono meramente materiali, consistendo essi nella determinazione della specie dei titoli preceduta da idonea informativa, analisi di adeguatezza (con disamina ed esito del profilo di rischio in rapporto ai titoli da negoziare), effettiva volontà del mandante



concretizzata nell'atto negoziale denominato "ordine", successivo atto di acquisto non in conflitto di interessi e consegna di questa al creditore.

È dunque esclusivamente all'esito del positivo riscontro di tutti gli elementi di cui la fattispecie si compone che essa potrà dirsi perfezionata, con adeguata conoscenza e consapevole accettazione del rischio insito in qualsivoglia transazione finanziaria da parte dell'investitore.

L'eccezione di improponibilità delle domande è pertanto infondata e quindi va disattesa.

Anche l'eccezione di prescrizione delle azioni di responsabilità precontrattuale e per fatto illecito ex art. 2497 c.c. nonché di quelle basate sulla sollecitazione all'acquisto degli ordini di negoziazione de quibus in quanto qualificabili come azioni di annullamento, ex artt. 1394, 1395 e 1442 c.c. va disattesa, per il fatto che deve trovare accoglimento come infra argomentato la domanda di risoluzione degli ordini di acquisto di cui trattasi..

NEL MERITO


Violazione degli obblighi di diligenza e di informazione e (dedotta) invalidità dell' ordine di acquisto dei bonds Argentina

Parte attrice sostiene che la Banca abbia violato gli obblighi di diligenza e di informazione previsti dall'art. 21 TUF e da ciò ha fatto discendere la nullità di ciascun ordine di acquisto di *bonds* Argentina.

A giudizio di questo Tribunale, i vizi di nullità dedotti non sono configurabili, in quanto sia il contratto-quadro che il singolo ordine sono stati perfezionati con atti scritti, debitamente firmati.

Nel tessuto normativo del TUF l'esplicito *discrimen* tra le prescrizioni rivolte all'intermediario a pena di nullità (per esempio: l'art. 23) e gli obblighi di diligenza e correttezza, sanciti nell'interesse dei clienti e del mercato finanziario, in relazione ai quali non è espressamente prevista la sanzione della nullità, induce ad escludere una correlazione necessaria tra la violazione di ogni regola di comportamento e la sanzione della nullità.

In tal senso si è espressa anche la S.C. a SS.UU. con la sentenza n. 26724/2007 in materia di intermediazione finanziaria, nella quale è stato precisato che *"in relazione alla nullità del contratto per contrarietà a norme imperative in difetto di espressa previsione in tal senso (cd. "nullità virtuale"), deve trovare conferma la tradizionale impostazione secondo la quale, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere fonte di responsabilità"*.



“In nessun caso in difetto di previsione normativa In tal senso le violazioni dei suaccennati doveri di comportamento (di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico degli intermediari finanziari - ndr) può però determinare la nullità del contratto d'intermediazione e dei singoli atti negoziali conseguenti, a norma dell' art. 1418 comma 1° c.c.”.

Neppure è dato ravvisare una ipotesi di annullamento del contratto di acquisto per conflitto di interessi in quanto non vi è prova che la dannosità dell'investimento fosse conseguenza di tale conflitto, anche a volerlo ritenere sussistente.


Violazione degli obblighi di diligenza e di informazione e inadempimento della convenuta

L'articolo 21 T.U.F. impone agli intermediari nell'attività di servizi di investimenti ed accessori di:

- a- comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
- b- acquisire le informazioni necessarie dei clienti ed operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
- c- organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento;
- d- disporre di risorse e procedura, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi;
- e- svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati.

L'art. 28 Reg. Consob n. 11522/98 stabilisce che prima della stipulazione del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti e dell'inizio della prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori a questi collegati, gli intermediari autorizzati devono:

- a) chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio. L'eventuale rifiuto di fornire le notizie richieste deve risultare dal contratto di cui al successivo articolo 30, ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta dall'investitore;
- b) consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari di cui all'Allegato 3.



L'intermediario è tenuto, quindi, a valutare le caratteristiche dell'investitore ovvero la sua propensione al rischio, i suoi obiettivi di investimento e la sua consistenza finanziaria, nonché ad evidenziargli tutte le caratteristiche del prodotto finanziario di cui ha chiesto l'acquisto, quali la denominazione, il rating e la quotazione.


Gli obblighi di diligenza e d'informazione che fanno capo all'intermediario sono anche riconducibili ai principi di correttezza e buona fede in materia contrattuale (artt. 1175, 1337, 1338 e 1375 CC), sicché la loro violazione, che si colloca anche nella fase dell'esecuzione del rapporto, vale a dire nel momento attuativo del contratto-quadro, può determinare la risoluzione dell'operazione di mandato all'acquisto dei titoli.

In altri termini, nella dinamica del rapporto negoziale tra intermediario e cliente gli obblighi di diligenza e d'informazione a carico del primo (tenuto al rispetto del canone generale della buona fede) non sono unicamente riconducibili alla fase genetica dell'operazione finanziaria ma si concretizzano al momento dell'esecuzione dell'ordine di acquisto dei titoli.

In tal senso la Cassazione a SS.UU. nella sentenza sopra citata in cui si legge: *“la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione del servizio di investimento finanziario, può dar luogo a responsabilità precontrattuale con conseguente obbligo di risarcimento danni, ove tali violazioni avvengono nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto d'intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti. Può dar luogo invece a responsabilità contrattuale ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d'intermediazione finanziaria in questione”*.

L'inadempimento degli obblighi di informazione può comportare altresì l'obbligo di risarcimento dei danni cagionati al cliente, secondo quanto ribadito, dall'art. 23 co. 6° comma TUF, in base al quale, tra l'altro, l'onere della prova di avere agito con la specifica diligenza, richiesta dal caso concreto, grava proprio sull'operatore finanziario.

Muovendo da questo dato normativo in tema di riparto dell'onere della prova sulla diligenza profusa, la Banca sostiene di avere fornito una informazione esaustiva circa il livello di rischio dell'investimento, correlato all'alto rendimento e di aver negoziato con il Renzi l'acquisto dei titoli, su sua richiesta, dopo la presentazione delle offerte presenti sul mercato in quel momento.



A giudizio del Tribunale una simile ricostruzione della vicenda non è per nulla persuasiva, costituendo un vero e proprio ribaltamento della prassi di questo tipo di rapporti, secondo cui, a prescindere dalle peculiarità del prodotto finanziario in esame, è la Banca che propone al cliente l'acquisto di titoli che essa detiene nel proprio portafoglio e che sono presenti sul mercato.

Ove poi si assumesse come veritiera tale prospettazione degli eventi, il contegno dell'istituto di credito sarebbe certamente censurabile per violazione degli obblighi di diligenza e buona fede.

La Banca, infatti, dinanzi alle insistenze del cliente avrebbe dovuto far constare per iscritto che quel tipo d'investimento non fosse conforme al suo profilo di rischio perché eccessivamente aleatorio.

La tesi della Banca è di avere informato l'attori circa i rischi generali dell'investimento e di aver fatto firmare il documento informativo generale sui rischi degli investimenti ma tale documento è insufficiente occorrendo la specifica informazione in ordine alle caratteristiche dello specifico prodotto oggetto di investimento.

Inadeguatezza dell'operazione

Ai sensi dell'art. 29 del suddetto regolamento Consob:

1. Gli intermediari autorizzati si astengono dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione.
2. Ai fini di cui al comma 1, gli intermediari autorizzati tengono conto delle informazioni di cui all'articolo 28 e di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati.
3. Gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione. Qualora l'investitore intenda comunque dare corso all'operazione, gli intermediari autorizzati possono eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute.

Osserva il Tribunale che, pur avendo ~~le~~ ^{l'}attori investito in prevalenza in titoli dal rischio alto, ~~gli~~ ^{gli}stessi non ~~possono~~ ^{non} definirsi operatori qualificati ovvero investitori professionali esperti conoscitori delle regole che governano il mercato mobiliare nei termini di cui all'art. 31 Reg. Consob n.11522/98.

Il funzionario della banca convenuta che si è occupato di tali operazioni, visti il profilo degli attori e la non trascurabile somma investita avrebbe dovuto mettere il sottoscrittore dell'ordine di acquisto, al

corrente, in modo esplicito, documentando per iscritto la propria attività, dell'effettiva entità del rischio dell'acquisto di *bonds* Argentina.

A soddisfare tale specifico obbligo d'informativa non è sufficiente, a giudizio del Tribunale, che l'intermediario illustri al cliente, in termini generici, il carattere speculativo di una certa tipologia d'investimento, anche perché l'investimento in titoli obbligazionari, in assenza del verificarsi di talune variabili per lo più ignote alla massa degli investitori, costituisce un'operazione finanziaria che dovrebbe essere in astratto piuttosto sicura.

Laddove il rischio di uno specifico prodotto finanziario non sia facilmente percepibile da un investitore non professionale, dunque, l'obbligo di informazione da parte dell'intermediario, degli specifici rischi diventa più penetrante.

In tale ipotesi, infatti l'intermediario ha l'obbligo di esporre al cliente, con chiarezza e trasparenza, la redditività nel corso degli anni ed il *rating* del titolo obbligazionario che questi intende acquistare.


Occorre quindi che la conoscenza dell'investitore sia effettiva anche in ordine all'adeguatezza dell'operazione finanziaria e non solo in ordine ai rischi collegati ad un determinato prodotto finanziario.

Pertanto, anche se il portafoglio dell'attore consente di tracciare un profilo del medesimo quale investitore con una medio-alta propensione al rischio, apparendo orientato sia alla massimizzazione del rendimento, sia alla conservazione del capitale, l'adeguatezza dell'operazione avrebbe dovuto essere valutata in base, non solo ai precedenti investimenti, ma anche con riguardo allo specifico investimento in esame ed alla sua incidenza sulla complessiva situazione patrimoniale del Renzi.

Le operazioni effettuate successivamente agli ordini di cui trattasi e la disinvoltura dell'attore con l'utilizzo anch'esso successivo della home banking costituiscono fatti irrilevanti, dovendo aversi riguardo alla propensione al rischio dell'attore al momento degli investimenti in esame.

La stessa presenza di fondi bilanciati non denota una sua più alta propensione al rischio.

A ciò aggiungasi che "gli obblighi informativi dell'intermediario, sia che abbiano natura generale o specifica, sia che riguardino profili soggettivi od oggettivi, non possono ritenersi esauriti con il compimento di attività preventive o contestuali alla stipulazione del contratto quadro e alle singole prestazioni dei servizi di investimento. Tali obblighi, ove tra le parti esista un vincolo contrattuale destinato a regolare nel tempo l'attività di investimento, devono, infatti, ritenersi estesi all'intero periodo di vigenza del contratto, posto che l'esigenza di una informazione il più possibile corretta ed adeguata nei confronti dell'investitore – che è la ragione fondamentale che permea l'intera normativa in




materia – raccordandosi anche al principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, sussiste in presenza di ogni atto o circostanza sopravvenuta idonea ad incidere negativamente sul livello informativo raggiunto in occasione ed in relazione ai singoli contratti di acquisto" (Corte di Appello di Milano 16 febbraio 2009).

Ciò lo si ricava sia dall'art. 21 TUF che impone che i clienti siano sempre adeguatamente informati, sia dall'art. 28 del reg. Consob n. 11522/98, secondo cui il cliente deve essere posto in condizione di effettuare consapevoli scelte non solo di investimento, ma anche di disinvestimento.

Pertanto, anche se i titoli obbligazionari emessi dalla Repubblica Argentina avevano avuto nel corso del 1999 un *rating* che li rendeva appetibili e senz'altro vendibili sul mercato (essendo cresciuto il prodotto interno lordo di tale paese ad un saggio fino al 9% negli anni 1995 e 1996 e fino al 3,9% nel 1998), essendosi il progressivo *downgrading* dei titoli medesimi verificato a partire dall'agosto 2000, la banca convenuta quale operatore qualificato munito di canali di informazione privilegiati, avrebbe potuto e dovuto, in tempo utile, informare gli attori anche della opportunità di un disinvestimento di quei titoli negoziati nel novembre 1999 e nel novembre 2000.

Sotto l'aspetto del dovere di informazione va osservato come il dato temporale rilevante (a partire dal quale la generalità del sistema bancario italiano, in difetto di diversa specifica ulteriore prova - nel caso di specie non esistente - avrebbe dovuto ritenersi a conoscenza della situazione di rischio nella certezza del rimborso dei titoli emessi dalla Repubblica Argentina) era costituito da una nota della CONSOB (nello specifico il Notiziario Settimanale - anno V - N° 32 - del 9 agosto 1999) con la quale si comunicava - con riferimento a nulla-osta rilasciato, ai sensi dell'art. 58 del Regolamento CONSOB 11971/99, alla pubblicazione di prospetti informativi, già approvati dalla competente Autorità tedesca (Deutsche Borse), relativi all'ammissione a quotazione dei prestiti obbligazionari emessi dalla Repubblica Argentina, "Pan Euro Bonds 1999/2004 9,5%" e "Pan Euro Bonds 1999/2008 9%", ammessi a quotazione dalla Borsa Italiana S.p.A. il 3 agosto dello stesso anno - che "...Nel mese di luglio 1999 le principali agenzie di *rating* hanno segnalato che le implicazioni sulla finanza pubblica argentina della recessione economica aggravatasi negli ultimi mesi e le difficoltà di gestione della politica economica enfatizzano i rischi dei titoli del debito pubblico argentino già rappresentati in indici di *rating* negativi confermati nel 1999".

Deve, quindi, ritenersi che al momento dell'acquisto da parte del Renzi riguardo agli ordini in questione la Banca convenuta era in condizioni di conoscere il livello di rischiosità dei titoli emessi dallo Stato Argentino e di doverne sconsigliare l'acquisto al proprio cliente



La convenuta assume, altresì, che in concreto ciascuna delle operazioni in esame fosse adeguata al profilo dell'investitore in considerazione del fatto che il medesimo, avesse addirittura disinvestito altri titoli Argentina di minor rendimento per investire in quelli per cui è lite.

Orbene, non risulta consegnato al Renzi alcun documento sugli specifici rischi dei titoli obbligazionari de quibus, posto non risulta barrata al riguardo alcuna casella negli ordini di acquisto in esame.

Peraltro, in nessuno degli ordini di acquisto in esame è stato evidenziato per iscritto, che si fosse trattato di una operazione non adeguata al profilo di rischio dell'attore, né sono state illustrate le caratteristiche del prodotto ed in particolare il rating.

L'unica dicitura presente, del seguente tenore: "con riferimento a quanto da voi precisatomi/ci circa l'ordine di cui sopra chiedo/chiediamo che l'operazione venga comunque effettuata" è quindi una mera clausola di stile assolutamente generica ed inidonea allo scopo.

La stessa ulteriore dicitura contenuta nell'ordine del 6.11.00 "operazione avente per oggetto titoli con rendimento effettivo finale non predeterminabile. Dichiaro comunque che le relative caratteristiche mi sono state chiaramente illustrate"

Il profilo di rischio anche alto di un operatore non qualificato non esclude che nella singola operazione l'intermediario finanziario debba fornire, per iscritto, tutte le specifiche informazioni del caso, ben potendo l'investitore non conoscere la rischiosità di quel singolo strumento finanziario in assenza di dati, quali il tasso di rendimento ed il rating che gli avrebbero consentito di determinarsi consapevolmente.

Anche i pregressi investimenti rischiosi sono dunque irrilevanti (in tal senso Cass. n. 17340/08).

Pertanto, in mancanza di un consenso adeguatamente informato, con esplicito riferimento alle avvertenze ricevute in ordine ai motivi specifici della inadeguatezza di ogni investimento de quo, le operazioni non avrebbero dovuto essere compiute e l'intermediario avrebbe dovuto tramite il proprio funzionario astenersi dal dare esecuzione all'ordine.

Domanda di risoluzione degli ordini di acquisto

All'accertata violazione degli obblighi di un'esauriente e chiara informativa sul rischio dell'investimento, cui la Banca era tenuta nel dare esecuzione all'ordine di acquisto dei *bonds Cirio*, consegue, a mente degli artt. 1453 e 1455 CC, in ragione dell'importanza della violazione rispetto all'interesse economico perseguito dal cliente – mentre il contratto-quadro è privo di un'intrinseca valenza economica, gli ordini in questione ha un consistente valore nominale – la declaratoria di

risoluzione di tali ordini ed il diritto del Renzi alla restituzione della complessiva somma corrispondente all'addebito eseguito per l'acquisto dei bond de quibus.

La stessa sentenza della Cassazione n. 22147 del 2010, stabilisce che "in tema d'intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziari, può dar luogo a responsabilità contrattuale, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni d'investimento e disinvestimento".

Pertanto, avendo il Renzi allegato l'inadempimento, da parte dell'intermediario, delle obbligazioni poste a suo carico dall'art. 21 d.lgs. n. 58 del 1998 (integrato dalla normativa secondaria) di aver patito un pregiudizio conseguente a siffatto inadempimento, in difetto di prova da parte della Banca dell'avvenuto rispetto dei dettami di legge e di avere agito con la specifica diligenza richiesta, gli ordini di acquisto in esame possono essere dichiarati risolti per inadempimento della convenuta medesima.

Domanda di restituzione

Tale domanda è fondata e merita accoglimento.

Reputa, quindi, il Collegio che all'accertata violazione degli obblighi di un'esauriente e chiara informativa sul rischio dell'investimento, cui la Banca era tenuta nel dare esecuzione all'ordine di acquisto dei *bonds Cirio*, consegue, a mente degli artt. 1453 e 1455 CC, in ragione dell'importanza della violazione rispetto all'interesse economico perseguito dal cliente, la declaratoria di risoluzione dei singoli ordini di acquisto di cui trattasi ed il diritto dell'attore alla restituzione, ex artt. 1458 c.c. e 2033 c.c., delle somme investite per l'acquisto dei bond de quibus per un totale di € 143.094,80.

Sono dovuti gli interessi legali non già dalla data dell'investimento, bensì dalla data della domanda al saldo effettivo.

Non appare, infatti, ravvisabile una condotta della banca connotata da mala fede, ma solo da grave negligenza.

Anche nell'ipotesi in esame, pertanto, deve trovare applicazione il principio secondo cui la buona fede si presume, in difetto di specifiche prove contrarie, di talché la stessa può ritenersi esclusa, solo dalla prova della consapevolezza, da parte dell'accipiens, dell'inesistenza di un suo diritto al pagamento effettuato a suo favore.

Orbene la prova di tale consapevolezza non è stata fornita.



Ne deriva che potendosi quindi considerare la convenuta quale *accipiens* in buona fede, ex art. 2033 CC, in ragione delle valutazioni sopra illustrate, la medesima non è tenuta alla corresponsione degli interessi a far data dall'investimento, ma a far data dalla domanda.

Compete al Renzi il risarcimento del maggior danno ex art. 1224 co. 2° c.c. nel caso in cui il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali.

Tale norma è applicabile posto che "il debito per il risarcimento del danno conseguente alla mora nell'adempimento di un'obbligazione sin dall'origine pecuniaria, ex art. 1224 cod. civ., ha natura di debito di valuta tanto se il risarcimento sia pari alla sola misura degli interessi al tasso legale e convenzionale, quanto se debba essere determinato anche in relazione alla maggior misura dimostrata" (Cass. Civ. sez. 3 n. 14573/07).

A ciò aggiungasi che "nel caso di ritardato adempimento di una obbligazione di valuta, il maggior danno di cui all'art. 1224, secondo comma, cod. civ. può ritenersi esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali. Ricorrendo tale ipotesi, il risarcimento del maggior danno spetta a qualunque creditore, quale che ne sia la qualità soggettiva o l'attività svolta (e quindi tanto nel caso di imprenditore, quanto nel caso di pensionato, impiegato, ecc.), fermo restando che se il creditore domanda, a titolo di risarcimento del maggior danno, una somma superiore a quella risultante dal suddetto saggio di rendimento dei titoli di Stato, avrà l'onere di provare l'esistenza e l'ammontare di tale pregiudizio, anche per via presuntiva; in particolare, ove il creditore abbia la qualità di imprenditore, avrà l'onere di dimostrare o di avere fatto ricorso al credito bancario sostenendone i relativi interessi passivi; ovvero - attraverso la produzione dei bilanci - quale fosse la produttività della propria impresa, per le somme in essa investite; il debitore, dal canto suo, avrà invece l'onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni semplici, che il creditore, in caso di tempestivo adempimento, non avrebbe potuto impiegare il denaro dovutogli in forme di investimento che gli avrebbero garantito un rendimento superiore al saggio legale" (Cass. SS.UU. n. 19499/08).

In difetto di specifica domanda riconvenzionale sul punto non è dato pronunciarsi sulla restituzione delle cedole incassate dall'attore.

Spese processuali



In relazione a quanto sopra esposto si ritiene che le spese di lite debbano seguire la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo come da D.M. 140/12 con riduzione del 50% in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.


Il Tribunale di Firenze, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Renzi Roberto nei confronti della Intesa San Paolo S.p.A. ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1. dichiara la risoluzione per inadempimento della Banca, degli ordini di negoziazione dei bond Argentina di € 43.094,80 del 15.11.1999 e di € 100.000 del 6.11.2000 e, per l'effetto, dichiara tenuta e condanna la convenuta alla restituzione della complessiva somma di € 143.094,80, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo e maggior danno da svalutazione monetaria pari alla differenza tra il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi e il saggio degli interessi legali, dalla domanda al saldo effettivo;

2. condanna la convenuta alla rifusione in favore dell'attore delle spese di lite che si liquidano in € 8.600 per compenso al difensore ed € 400 per spese, oltre IVA e CPA come per legge.

Firenze, 10 luglio 2013

Il Giudice Relatore
dott. Anna Primavera



IL FUNZIONARIO
GIUDIZIARIO
Loretta Eusepi



IL FUNZIONARIO
GIUDIZIARIO
Loretta Eusepi

Il Presidente

dott. Fiorenzo Zazzeri

